

Rag. Giuliano Tavani

*Rag. Giuliano Tavani*  
*Consulente del Lavoro*  
*Via de Gasperi, 59*  
*02100 Rieti*

**TRIBUNALE DI RIETI**  
**VOLONTARIA**  
**GIURISDIZIONE**

**PROCEDIMENTO DI**  
**COMPOSIZIONE DELLA**  
**CRISI DA**  
**SOVRAINDEBITAMENTO**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**  
**ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI**  
**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL**  
**CONSUMATORE**

**DEBITORE:**

Sig. **Di Carlo Italo** , nato a Rieti(RI) il 18/10/1963, residente a Rieti via S.Picerli N° 66 pensionato codice fiscale DCRTLI63R18H282P, assistito giusta procura versata in atti dall'avv. Andrea Vella C.F.VLLNDR67T12H282Z) del foro di Rieti, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in Rieti viale Matteucci n.3 avente il seguente indirizzo pec [andrea.vella@pecavvocatirieti.it](mailto:andrea.vella@pecavvocatirieti.it).

**PROFESSIONISTA INCARICATO:**

Rag. Giuliano Tavani nato a Rieti il 19/10/1970 (C.F. TVNGLN70R19H282U) con studio in Rieti alla via De Gasperi n. 59, iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Rieti e Provincia al n. 116, al n. 5551 dell'Albo gestori della Crisi tenuto presso il Ministero della Giustizia telefono 0746.204999, PEC: [giuliano.tavani@pec.it](mailto:giuliano.tavani@pec.it)

## 1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Giuliano Tavani iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rieti e provincia al n. 116 nonché iscritto all'Albo Gestori della Crisi al n. 5551, con provvedimento del 19.10.2023, comunicato il 20.10.2023 è stato nominato quale professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento incaricato di assolvere le funzioni di Gestori della crisi. (all.1).

In particolare il sottoscritto è stato incaricato di redigere la "*Relazione particolareggiata in ordine alla richiesta di omologa del piano del consumatore*" presentata dal Sig. Italo Di Carlo e protocollata al RG 1443/2023. A seguito di comunicazione di avvenuta nomina del 19/10/2023 della Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Rieti in data 24.10.2023, veniva inviata dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del gestore nominato. (all. 2).

Il Rag. Giuliano Tavani in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente: di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942;

- di non essere legato ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non sono interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;

-

- di non essere legato al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C;
- Ai fini della predisposizione del piano del consumatore nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha determinato il compenso prededucibile in € 4580,83, comprensivo di accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore.

## 2 INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore proponente estratti e riscontrati con documentazione prodotta in atti in (all 3):

Dati del debitore

COGNOME	DI CARLO
NOME	ITALO
CODICE FISCALE	DCRTLI63R18H282P
DATA DI NASCITA	18/10/1963
COMUNE DI NASCITA	RIETI
COMUNE DI RESIDENZA	RIETI
INDIRIZZO RESIDENZA	VIA S.PICERLI N. 66
DOMICILIO	c/o Studio dell'Avv. ANDREA VELLA
CAP	02100
STATO OCCUPAZIONALE	PENSIONATO
STATO DI FAMIGLIA	CELIBE CONVINENTE CON MADRE

3 VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (Art. 68 comma 2 lett. c)

La documentazione fornita dal sig. Di Carlo Italo ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Il Gestore attraverso accessi effettuati nelle diverse banche dati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia del Territorio ecc ecc) ha potuto altresì riscontrare che la documentazione depositata risulta attendibile. Dall'analisi del cassetto fiscale cui è stata data autorizzazione al Gestore, alla data del verbale di interrogatorio, non emergono comunicazioni d'irregolarità così come nei dati di registro non risultano stipulati atti negli ultimi cinque anni estranei a quanto dichiarato

dal debitore nel verbale di interrogatorio (all. 4)

Anche dalla visura della Centrale Rischi della Banca d'Italia, non emergono posizioni di verse da quelle già esposte nel piano. Sono presenti solamente rischi a scadenza e rischi autoliquidanti, non emergono crediti in sofferenza alla data del certificato prodotto (all. 5)

Sempre con riferimento alla documentazione allegata alla domanda, il Gestore rileva che sono stati allegati **gli elenchi richiesti dall'art. 67 comma 2 C.C.II.** che vengono brevemente ripresi per completezza espositiva. L'elenco di tutti i creditori con tutte le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute e del domicilio è quello riportato di seguito.

Si precisa fin da ora, che ad ogni creditore è stato richiesto di precisare il credito vantato.

**Il presente elenco viene dunque redatto sulla base di quanto fornito al gestore dai creditori e/o in mancanza dalla documentazione consegnata dal sig. Di Carlo.**

Ed infatti, nei casi in cui il creditore non ha fornito riscontro alla richiesta di precisazione del credito, si è provveduto ad indicare il relativo importo risultante da documenti per il quale il sig. Di Carlo si dichiara disponibile a valutare eventuali modifiche in caso di intervento del creditore.

### ELENCO CREDITORI CHIROGRAFARI

N°	CREDITORE	IMPORTO	RATA MENSILE	DOMICILIO
1	<b>EUROCQS SPA</b> ora <b>Prexta</b>	27.336,06	377,00	<a href="mailto:c.eurocqs@legalmail.it">c.eurocqs@legalmail.it</a> <a href="mailto:procedureconcorsuali@pec.mediolanum.it">procedureconcorsuali@pec.mediolanum.it</a>
2	<b>INPS</b>	2.644,00	181,24	<a href="mailto:direzione.provinciale.rieti@postacert.inps.gov.it">direzione.provinciale.rieti@postacert.inps.gov.it</a>
3	<b>UNICREDIT SPA</b>	59.106,00	621,11 294,53 304,92 100,00	<a href="mailto:comunicazioni@pec.unicredit.eu">comunicazioni@pec.unicredit.eu</a>
4	<b>FINDOMESTIC SPA</b>	19.801,18	343,70 146,30	<a href="mailto:findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it">findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it</a>
5	<b>COMPASS BANCA</b>	10.145,00	166,00 150,00	<a href="mailto:compass@pec.compassonline.it">compass@pec.compassonline.it</a>
		TOTALE ESPOSIZIONE <b>120.352,85</b>	IMPEGNO MENSILE ASSUNTO <b>2.684,80</b>	

1. EUROCQS SPA - Credito risultante da contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione con prelievo di € 377,00 mensile, con scadenza settembre 2030;
2. INPS - Contratto di prestito personale denominato Piccolo prestito Inps con scadenza dicembre 2024 con prelievo mensile di 181.24 €;
3. UNICREDIT SPA - Contratto di prestito personale scadenza 10/06/2028, rata mensile € 621.11,
  - 3.1 Contratto di prestito personale scadenza 05/01/2033, rata mensile €294.53,
  - 3.2 Carta di credito importo rata mensile € 304.92,
  - 3.3 Carta di credito Revolving, rata mensile € 100.00;
  - 3.4 scoperto di c/c bancario alla data del 27/11 pari ad € 2320,61
4. FINDOMESTIC BANCA SPA - Contratto di prestito personale scadenza 05/03/2028, rata mensile 343.70,
  - 4.1 Carta di credito Revolving, rata mensile € 146,30;
5. COMPASS BANCA SPA - contratto di prestito personale scadenza 03/2028 rata mensile 166.00
  - 5.1 Carta di credito Revolving, rata mensile € 150,00;

### **EVENTUALI DEBITI ADE O ADE RISCOSSIONE**

Alla data del 08-11-2023 a seguito di accesso ai portali Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossioni non sono emerse posizioni debitorie a carico del ricorrente.

## **CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO**

Per la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria appare opportuno distinguere tra i beni facenti parte del patrimonio mobiliare e quelli facenti parte del patrimonio immobiliare.

### **PATRIMONIO MOBILIARE**

Con riferimento al **patrimonio mobiliare** del sig. Di Carlo Italo, l'attivo disponibile da esaminare, consta fondamentalmente:

1) **Conto corrente** Con riferimento alla situazione finanziaria, il sig. di Carlo non ha denaro investito ne un conto deposito titoli e/o fondi comuni di investimento. Il sig Di Carlo possiede n. 2 conti corrente presso Bnl e Unicredit:

Unicredit al 27/11/2023 saldo passivo € 2320,61- (all.6)

Bnl al 27/11/2023 risulta un saldo attivo di € 74.50 (all. 7)

2) **Redditi da lavoro dipendente e assimilati** – Il sig. Di Carlo Italo risulta pensionato Inps che gli consente di produrre un reddito mensile netto post imposte e ritenute di circa € 2.063,00 pari ad € 26.650,00 annuali rapportato a 13 mensilità. (all. 8 )

3) **Beni mobili registrati** - Il sig. Di Carlo risulta proprietario di un autovettura Immatricolata in data 05/04/2005 e con valore attuale di circa € 800/1000 € utilizzata dallo stesso sig. Di Carlo per esigenze proprie e del nucleo familiare. (All.9)

4) **Beni mobili** - Il sig. Di Carlo risulta comproprietario al 33% con la madre ed il fratello dei mobili di arredo dell'abitazione principale per un valore complessivo che ad oggi si stima in € 3.000,00.

5) Il sig. Di Carlo ha riferito di non risultare proprietario di altri beni mobili di ingente valore e/o di beni mobili registrati.

## **PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Il patrimonio immobiliare del sig. Di Carlo risulta così composto. (all. 10)

### **RIETI**

**Proprietà** pari ad 1/3 dell'unità abitativa sita in Rieti Via Picerli N° 66 catastalmente identificata come segue: sezione RI Foglio 75 Particella 453 Subalterno 3 categoria A/2

Rendita catastale € 710.13

Su tale immobile, non risultano iscritte formalità pregiudizievoli: (All.10 bis)

### **EVENTUALI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART.94 COMMI 2 COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

Negli ultimi cinque anni il sig. Di Carlo non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione. Il sig. Di Carlo non ha contratto mutui, anche sotto forma cambiaria, non ha sottoscritto transazioni, compromessi e/o alienazioni aventi ad oggetto beni immobili e/o partecipazioni societarie di controllo. Lo stesso negli ultimi anni non ha proceduto a concedere ipoteche o pegni e/o fideiussioni, accettazioni di eredità e di donazioni ed ogni altro genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'art. 94 comma 2 del CC.II.

L'assenza di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni, porta in conseguenza che non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

Ne consegue che ai fini della relazione particolareggiata alla data odierna non vi sono atti del sig. Di Carlo impugnati dai creditori.

### SITUAZIONE REDDITUALE TRIENNIO PRECEDENTE

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi sono stati allegati i modelli 730 anni di reddito 2022 / 2021 / 2020 i dati nella seguente tabella. (all. 11)

### REDDITI SIG. DI CARLO COME RISULTANO DA CASSETTO FISCALE

MODELLO 730	QUADRO C1 Reddito complessivo	IMPOSTA NETTA+ ADD.COM E REGIONALE	MEDIA REDDITO MENSILE
Anno 2022	€ 37425	€ 10602	€. 2063.00
Anno 2021	€ 40496	€ 12488	€ 2154.00
Anno 2020	€ 42443	€ 13371	€ 2236.00

La media reddito mensile è stata calcolata decurtando dal reddito complessivo lordo l'irpef netta e le addizionali regionali e comunali, si riferisce alla disponibilità mensile esclusa la tredicesima mensilità che percepisce nel mese di dicembre.

**DOCUMENTAZIONE REALATIVA A REDDITI DI PENSIONE ED INDICAZIONE DI QUANTO EFFETTIVAMENTE OCCORRENTE AL PROPRIO FABBISOGNO MINIMO**

Il Sig. Di Carlo Italo ex Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato collocato in pensione a far data dal 01/01/2022 e, ad oggi percepisce, un' entrata mensile netta di circa € 1500 (All.12) al netto delle trattenute su prestiti finora operate da Inps ed Eurocqs Spa In relazione alle spese mensili correnti, necessarie al proprio sostentamento, il sig. DI Carlo dichiarato di spendere un totale di € **1105,00** circa, somma che è risultata in linea con la valutazione ISTAT della soglia di povertà assoluta, che per l'anno 2023, il nucleo familiare risulta di € 1150.00

Di seguito si indicano le spese sostenute mensilmente dal sig. Di Carlo:

INDICAZIONE	IMPORTO/MESE
ALIMENTI E CURA DELLA PERSONA	417.00
CONDOMINIO	28.50
TASSA RSU	11.50
UTENZE CASA	97.00
TASSA PROPRIETA' AUTOMOB.	30.00
ASSICURAZIONE AUTO	31.00
MANUTENZIONE AUTO	65.00
CARBURANTI	150.00
TABACCHI	150.00
SPESE MEDICHE E ABBIGLIAMENTO	125.00
<b>TOTALE MENSILE</b>	<b>1.105,00</b>
IMPORTO ANNUO	13.260.00

## REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Con riguardo ai requisiti di cui all'art. 67 del CC.II. come risulta dalla documentazione prodotta ed analiticamente descritta nei paragrafi precedenti, il sig. Di Carlo Italo non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del CC.II.

Inoltre come attestato anche in sede di interrogatorio, il sig. DI Carlo non ha mai beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda e non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dal gestore, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dai debitori e come riscontrato nel cassetto fiscale dallo stesso Gestore, non è stato compiuto, dal sig. Di Carlo alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori. Su tale punto, in sede di interrogatorio, il sig. Di Carlo ha sottoscritto esplicita dichiarazione, con la quale ha affermato di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni ad eccezione di quanto esposto sopra.

Ne consegue che il piano di ristrutturazione appare ammissibile essendo stati allegati ed esposti analiticamente tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Sempre con riferimento ai requisiti di ammissibilità va rilevato che nella fattispecie in esame sussistono anche i requisiti oggettivi del sovraindebitamento di cui all'art. 74 del CC.II.

Ed infatti il sig. Di Carlo non solo si trova in una situazione di sovraindebitamento ma lo stesso rientra tra i debitori di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del CC.II.

In tale articolo si fa riferimento allo stato di crisi o di insolvenza del consumatore che è la qualifica giuridica da valorizzare nel caso in esame, in quanto il sig Di Carlo può certamente definirsi come una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

Con riferimento al requisito del sovraindebitamento il sig. DI Carlo non si trova in una situazione di crisi, intesa come lo stato del debitore i cui flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire le obbligazioni nei successivi dodici mesi ma in quella irreversibile

dello **stato di insolvenza, inteso come lo stato debitore non più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.**

Gli inadempimenti ed i fatti esteriori che dimostrano tale incapacità sono stati menzionati nel paragrafo precedente e la mole dei finanziamenti che non gli consentono di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Appaiono pertanto sussistenti sia il requisito soggettivo della qualifica di consumatore che quella dello stato di sovraindebitamento.

4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI. (Art. 68 CC.I.I. comma 2 lett. a)

Le cause che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovraindebitamento attuale, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del Sig. Di Carlo, rappresentate in particolare da cause non imputabili alla propria scarsa diligenza.

Ed infatti, il sig. Di Carlo nel contrarre i debiti, non si indebitava con la consapevolezza di non poterli adempiere, come dimostrato dalla circostanza che ad oggi sussistono poche situazioni di morosità e segnalazioni di sofferenza, atteso che la maggior parte delle rate dei finanziamenti sono sempre state regolarmente pagate fino al mese di settembre 2023.

Per dimostrare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, indicando le cause dell'indebitamento, appare necessario descrivere le circostanze fattuali che hanno interessato ogni singolo finanziamento che oggi viene inserito nella proposta di ristrutturazione.

Durante gli anni nel quale il sig. Di Carlo ha prestato servizio nel corpo della Polizia di Stato, ha contratto i finanziamenti qui riportati [REDACTED]

[REDACTED]. Queste perdite continue con conseguenti indebitamenti ha portato il ricorrente ad un forte stato [REDACTED]

culminato, come riferito nell'interrogatorio avuto con il Gestore, anche con la messa in pensione dello stesso [REDACTED] non solo ad indebitarsi con istituti di credito ma anche con persone a lui vicine, tanto che all'inizio dell'anno 2022, tramite la BNL si è fatto anticipare il proprio TFR per una somma di circa 65000,00 per poter restituire delle somme per i debiti che aveva contratto con familiari ed amici. A questo punto appare doveroso, analizzare la diligenza del sig. Di Carlo che, nell'assumere queste obbligazioni, ovvero i prestiti contratti con Istituti di Credito e con parenti ed amici ha comunque diligentemente fatto fronte. Come risulta nella tabella sottostante le obbligazioni sono state contratte con assoluta diligenza.

**CONTROLLO DILIGENZA**

<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO RATA</b>	<b>REDDITO PERSONALE</b>	<b>AIUTO DI TERZI</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>RATE SCADUTE E A GENNAIO 24</b>
EUROCQS SPA	377.00			09/2030	0
INPS	<b>181.24</b>			<b>12/2024</b>	<b>0</b>
UNICREDIT	<b>621.11</b>			<b>06/2028</b>	<b>4</b>
UNICREDIT	<b>294.53</b>			<b>01/2033</b>	<b>4</b>
UNICREDIT CARTA CRED.	<b>304.92</b>				
UNICREDIT CARTA REV.	<b>100.00</b>				
FINDOMESTIC	<b>343.70</b>			<b>03/2028</b>	<b>4</b>
FINDOMESTIC CARTA REV.	<b>164.30</b>				
COMPASS	<b>166.00</b>			<b>03/2028</b>	
COMPASS CARTA REV.	<b>150.00</b>				
<b>TOTALE</b>	<b>2684.80</b>	<b>2063.00</b>	<b>621.80</b>		

Ed infatti non solo il reddito personale ma l'aiuto di amici e familiari consentiva il regolare sostentamento della rata ma il lungo periodo, attraverso cui, i finanziamenti sono stati regolarmente pagati dimostrano la piena sostenibilità della rata e la diligenza del sig.Di Carlo nell'assunzione dei debiti.

Con riferimento a tale obbligazione, pertanto **può certamente affermarsi la diligenza del sig. Di Carlo**, non solo perchè l'importo delle rate erano pienamente sostenibili, considerando il proprio reddito e quello della madre convivente che lo aiutava, ma come risulta dalla tabella soprastante, soltanto a partire dalle rate di settembre 2023 sul monte rate totale risultano non pagate, a di mostrazione del fatto che i finanziamenti stipulati, **erano pienamente sostenibili**, anche considerando che dal modello 730-2023 (anno imposta 2022) risulta un reddito dichiarato di € 37.425,00, per l'anno 2021 dichiarava un reddito di € 40.496,00 e nell'anno di reddito 2020 di € 42.446,00

In ogni caso, può certamente affermarsi la diligenza del **sig. Di Carlo che come vedremo in seguito offre il 60% del rimborso della propria sorte debitoria.**

Non sembra, a parere dello scrivente che gli istituti di credito interessati dal piano abbiano utilizzato la dovuta diligenza nell'erogazione dei vari prestiti, anzi alcuni addirittura hanno acceso più finanziamenti e concesso in aggiunta carte di credito ordinarie e revolving , in quanto la verifica del reddito minimo, avrebbe dato un esito certamente negativo che avrebbe dovuto determinare la mancata concessione del finanziamento, anzi il proliferare di posizioni in capo allo stesso istituto di credito, fa emergere la "mala gestio" della banca stessa e la tranquillità di un reddito congruo e della precisa e puntuale rimessa delle rate fino a quella data.

Contestualmente ai prestiti personali gli istituti di credito

UNICREDIT SPA (2)

FINDOMESTIC SPA (1)

COMPASS SPA (1)

Hanno concesso al sig. Di Carlo 4 carte di credito 1 ordinaria e 3 "revolving".

Le carte di credito revolving **operano come normali carte di credito, con la**

**differenza per che per il debitore è possibile procedere al rimborso con pagamenti rateali di un determinato importo.**

In sostanza, quando viene attivata una carta di credito revolving l'emittente concede un **finanziamento** al titolare della carta di un importo determinato.

Tale finanziamento può essere utilizzato, in tutto o in parte. Al momento del pagamento della quota mensile, per un importo pari al rimborso minimo selezionato dall'utente o al maggior importo che il medesimo può versare, il credito disponibile viene ripristinato corrispondentemente alla quota di capitale versata e potrà essere così riutilizzato dal titolare della carta. La particolarità delle carte revolving è che le stesse offrono una modalità flessibile per il rimborso del credito, dato che l'importo minimo mensile da versare può essere selezionato dal debitore sulla base delle proprie capacità economiche. Il credito è suddiviso in capitale e interessi del finanziamento, e la quota di rimborso normalmente è volta a ripianare tale due componenti.

È opportuno evidenziare che trattandosi di **un contratto di finanziamento preliminare alla conclusione dello stesso è la verifica del merito creditizio che deve essere svolta dall'intermediario finanziario sulla base di quanto stabilito all'art. 124 bis del TUB**. Tale valutazione richiede l'esame della situazione economico-finanziaria del soggetto richiedente, e può comportare l'interrogazione di una delle banche dati (Sistemi Informativi Creditizi – SIC) in cui vengono raccolte le informazioni circa l'andamento degli eventuali finanziamenti in essere (o già esauriti) di cui risulti beneficiario il richiedente stesso. Qualora da tale interrogazione emergano dei precedenti non positivi (ritardi nel pagamento o insoluti) **o un'eccessiva esposizione debitoria rispetto le capacità reddituali o patrimoniali del soggetto richiedente, la**

**richiesta di finanziamento potrebbe non venire accolta**

**dall'intermediario finanziario, che non rilascerà la carta di credito revolving**

Non si può contestare nulla al sig. Di Carlo che si è affidato ad operatori specializzati del settore che gli avevano esposto il prodotto come una forma di consolidamento dei debiti al quale questi aveva fatto totale affidamento.

Ed infatti, mentre con una parte venivano estinte altre posizioni, con altra parte restante del credito erogato, si provvedeva a restituire denaro ad amici e parenti che lo avevano anticipato per pagare parte dei debiti

**IL SIG. DI CARLO, COME VERRÀ ESPOSTO IN SEGUITO, INTENDE CORRISPONDERE IL 60% DEI PROPRI DEBITI**

Questa proposta di pagamento dei debiti, non può non essere valorizzata positivamente, in giudizio sulla diligenza con cui il sig. Di Carlo ha richiesto ed ottenuto via via i diversi finanziamenti.

Lo scopo è stato sempre quello di adempiere ai propri obblighi ed infatti alla data del 11/09/2023 non vi è un solo creditore che non sia stato pagato.

Con riferimento alla prospettiva plausibile di sostenere il carico della rata, il sig. Di Carlo si è sempre affidato agli istituti di credito, esibendo il proprio CUD ed il reddito mensile, rimettendo alle valutazioni degli operatori professionali, la capacità di restituire l'obbligazione assunta.

L'ultimo disperato tentativo tentato, così come riferito dall'interrogatorio è stato di cercare presso tanti altri istituti di credito e agenzie di prestito un mutuo con una rata massima di €900/1000.00 al mese, che sarebbe servito ad estinguere tutte le posizioni debitorie verso i suoi creditori quale forma di consolidamento dei debiti. Ciò è sintomatico di questa volontà e di questo fine. Lo scrivente pertanto ritiene che l'indebitamento contratto con i

diversi finanziatori sia stato assunto con diligenza e nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il relativo carico.

4. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE  
AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE (Art. 68 C.C.II comma 2  
lett. b)

L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del sig. Di Carlo nel provvedere a pagare regolarmente i propri debiti non è certamente allo stesso ascrivibile.

Le circostanze fattuali che hanno determinato l'incapacità del sig. Di Carlo di adempiere le obbligazioni assunte sono state anticipate sopra e consistono sostanzialmente:

[REDACTED]

b) il monte debito accumulato in parte per far fronte ai vecchi debiti, in parte utilizzato [REDACTED]

[REDACTED]

Come esposto nel paragrafo precedente queste sono le **cause principali** che hanno determinato l'incapacità del debitore nell'adempiere alle proprie obbligazioni.

Nel tentativo di porre rimedio alla situazione debitoria pregressa accendeva nuovi finanziamenti pensando che ciò fosse un bene, con l'ausilio delle carte revolving che avrebbero permesso una maggior pressione debitoria in capo al sig. Di Carlo, lo stesso ha cercato di sostenere con tutte le sue forze, ai debiti assunti fino all'estremo gesto del 11/09/2023 di non poter più onorare quanto sottoscritto.

**Non da ultimo dall'anno 2022 in cui il sig. Di Carlo è pensionato ha visto ridursi il suo reddito di circa il 10% passando dai 42446.00 del 2020 ai 37425.00 del 2022, di cui una parte anche ceduta (INPS ed Eurocqs SPA).**

Da un punto di vista economico va evidenziato che il sig. Di Carlo, si sentiva anche sicuro. Ed infatti, la posizione di rilievo rivestita sul luogo di lavoro gli aveva dato una certa sicurezza economica ed una certezza nel pagamento delle retribuzioni.

Non da ultimo riferisce in fase di interrogatorio il sig. Di Carlo che le condizioni di salute della madre convivente ultimamente peggiorate "costrinsero e condannarono" dunque il sig. Di Carlo ad una pesante contrazione economica, determinando per lo stesso un

incolpevole aggravarsi della propria situazione di indebitamento, infatti la madre aiutava mensilmente il sig. Di Carlo.

**5. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art.68 C.C.II comma 3)**

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del debitore ai fini della concessione del finanziamento, ritiene utile precisare che la documentazione istruttoria, utilizzata per i finanziamenti ha ricevuto risposta parziale solamente da Compass Spa, Findomestic e Unicredit. Da nessuno degli Istituti di credito interpellati però non è stato fornito un puntuale e preciso stato del debito alla data della richiesta ne un piano di ammortamento ove evincere il debito residuo preciso e puntuale. Inps ed Eurocqs non hanno fornito risposta. Lo scrivente gestore ha fatto richiesta a tutti i creditori, di fornire una situazione chiara, ed il saldo del debito alla data del ricorso da parte del debitore. Alcuni istituti hanno fornito parte della documentazione altri hanno addirittura ignorato la richiesta. La mancata esibizione della documentazione o la parziale consegna della stessa è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste “*ex lege*” per la erogazione del finanziamento.

Ed infatti la mancata esibizione della documentazione posta a fondamento dell’istruttoria, e la parziale consegna della stessa, dimostra che gli intermediari finanziari non hanno svolto l’attività di valutazione richiesta dall’art. 124 bis TUB, limitandosi ad acquisire informazioni dal consumatore senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione degli stessi, altrimenti avrebbero certamente adempiuto alla richiesta formulate dallo scrivente.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del t.u. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori e 120-undecies in materia di credito immobiliare ai consumatori), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “*buona fede pre-contrattuale*” (art. 1337 c.c.).

**Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.**

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere **sufficienti, proporzionate ed opportunamente verificate.**

Ai fini della valutazione del merito di credito del cliente, i finanziatori devono tener conto, tra l'altro, della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore, e non da ultimo nel caso di specie l'essere posto in congedo nell'anno 2022 con conseguente riduzione del reddito personale. Non da ultimo, i creditori hanno basato la loro propensione all'erogazione dei prestiti non basandosi anche su beni personali che possano garantire, in caso di mancato pagamento un soddisfacimento del loro credito ma solo sullo status del debitore di lavoro subordinato statale (reddito mensile certo), ben poco rispetto alle pluralità di finanziamenti e carte di credito (tra cui revolving ndr) concesse al debitore.

Orbene applicando i principi sopra delineati al caso di specie ed alla luce del comportamento omissivo delle finanziarie, non vi è alcun dubbio che nel caso di specie la valutazione del merito creditizio non è stata compiuta con la richiesta diligenza professionale.

Vi è di più.

La mancata esibizione della documentazione inerente l'istruttoria e la pratica di finanziamento da parte di alcuni istituti o la parziale consegna da parte di altri, **non ha consentito al Gestore di eseguire una precisa e puntuale verifica** di cui il disposto dell'art. 69 comma 3, secondo cui il merito creditizio del debitore va valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (e che a tal fine deve ritenersi idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella Istat

A titolo indicativo si riporta un breve conteggio relativo all'anno 2023 (ultima annualità disponibile della tabella istat delle soglie mensili di povertà assoluta:

Reddito mensile netto dichiarato	€ 2063.00
Soglia mensile di povertà assoluta	€ 1150.00
Importo residuo occupabile dalle rate	€ 913.00

È innegabile che nella fattispecie in esame i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento, ignorando le preesistenti situazioni debitorie istaurate dal ricorrente con altri Istituti di credito o a volte con i medesimi. Si prenda ad esame la posizione Inps ed Eurocqs uniche che possono vantare il diritto di trattenuta sulla pensione e ad oggi per tale motivo completamente soddisfatte, ed Unicredit nonostante il sig. Di Carlo sia stato collocato in pensione, concede il prestito personale 21522277 quando risulta ancora in essere il prestito 8560410 acceso il 25/5/2018 che solo quest'ultimo assorbe ben 621.11€ mensili e concede 1 carta di credito ordinaria ed una revolving con una linea di fido di € 3000.00.

Nella fattispecie in esame, sono stati concessi diversi finanziamenti ad una persona che risultava di fatto solo titolare di stipendio prima e pensione poi, in quanto come detto sopra l'unico vero bene, la casa di cui ne detiene solamente 1/3 in comproprietà con il fratello e la madre, bene che tra l'altro non produce reddito ma solamente spese in quanto destinato all'uso familiare e non locabile per tal motivo .

Il sig. Di Carlo riusciva a corrispondere le rate, in quanto otteneva il sostegno di parenti e amici cari (che non concorrono ovviamente a fare reddito imponibile) e proprio grazie all'aiuto di amici e parenti, ma attraverso la valutazione del solo CUD o del cedolino dello stipendio, non si comprende sulla base di quali criteri alcuni finanziamenti siano stati concessi.

Da qui l'esigenza di comprendere sulla base di quali documenti sia stata eseguita l'istruttoria.

In ogni caso, emerge con palese evidenza che i prestiti erogati da INPS e Eurocqs Spa che con un reddito pari ad € 2063,00, ma soprattutto con la situazione debitoria pregressa non vi erano i requisiti per poter rilasciare un finanziamento al sig. Di Carlo, concessi solo perchè autorizzati a fare le trattenute sulla pensione di cui un Istituto, proprio l'Inps, eroga.

Non vi è alcun dubbio, pertanto che ai fini del computo della meritevolezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 3, del C.C.II nella fattispecie in esame, i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non potendo pertanto presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Ai fini del computo della meritevolezza, nella fattispecie in esame, vi sono fondati sospetti che i creditori hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento e/o il suo aggravamento ed hanno violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**6. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA  
(Art. 68 C.C.II comma 2 lett. d)**

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione. Il sig. Di Carlo si impegna a corrispondere la somma pari ad € 4.580,83

Il d.m. n. 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso dovuto all'O.C.C. che dovrà essere reso successivamente noto ai creditori.

A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 che è stato preventivamente accettato dalle parti. In particolare, avendo ipotizzato un attivo di circa € 42.000,00 ed un passivo di € 70000,00, il compenso totale, applicando la percentuale di media prevista per il passivo e l'aliquota minima per l'attivo (secondo gli scaglioni del DM 30/2012 art.1 , il contributo previdenziale del 4%

ed il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, ammonta a complessive € 4580,83 già dedotta una percentuale di riduzione del 15% prevista dall'art. 16 del DM 202/2014,

I pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano del consumatore, provvedendo in prima istanza al pagamento delle spese in prededuzione e poi di quelle in privilegio.

Negli anni successivi appare equa e giusta la distribuzione proposta nel piano del consumatore tenendo conto dei privilegi e del grado di incidenza sul debito complessivo. Con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., così come previsto dal contratto regolarmente sottoscritto dal sig. Di Carlo, in caso di omologa andrà pagato prima dei debiti chirografari con rate mensili di € 700,00

### **CREDITI PREDEDUCIBILI**

CREDITORE	SOMME DOVUTE	PREDEDUZIONE	RESIDUO DA PAGARE
OCC GIULIANO TAVANI	€ 4580,83	€ 4580,83	€4580,83

In ogni caso, anche per l'OCC, ove l'adito Giudice ritenga opportuno modificare i tempi di pagamento dei creditori in prededuzione il sig. Di Carlo si rende disponibile a tale modifica, considerando altresì che ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del CC.II *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla*

*liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento."*

## **7. SUL CONTENUTO E SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E SULLA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI**

La proposta di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. DI Carlo prevede il **pagamento del 60 % dei debiti chierografari entro il termine di circa 8 anni.**

Sebbene vengano formate due classi, creditori in prededuzione, e creditori in chirografo, il sig. Di Carlo intende **soddisfare ogni singola classe nel seguente modo corrispondendo il 100% dei debiti in prededuzione ed il 60% dei debiti chirografari.**

In particolare la proposta prevede la corresponsione di un importo mensile di € 700.00 per I mesi gennaio novembre di ogni anno ed € 1400.00 nel mese di dicembre di ogni anno fino alla soddisfazione integrale dell'intera debitoria una volta onorato il debito in prededuzione a favore dell' OCC.

La proposta di ristrutturazione sembra fattibile per le seguenti ragioni.

Nella valutazione del tempo di erogazione, si è indicato il termine di 8 anni, in linea con le tempistiche assunte dal debitore in fase in fase di accensione dei prestiti per le restituzioni delle somme (2028- 2033), diversamente per la valutazione dell'importo si è tenuto in considerazione il reddito da pensione stabilito nella soprariportata tabella ed i redditi e della rata doppia nel mese di dicembre in funzione della tredicesima mensilità che il sig. Di Carlo percepirà.

Considerando le maturazioni di cui agli anni 2022 e successivi, appare pertanto fattibile e sostenibile, la circostanza fattuale che il sig. Di Carlo possa corrispondere la somma di

€ 70,900,00 circa entro e non oltre 9 anni dalla omologa del piano, considerando anche i crediti in prededuzione.

Peraltro va opportunamente considerato che **restano sempre le garanzie reali sul terzo dell'immobile di proprietà a tutela dell'esatto adempimento del piano.**

Pertanto ove il sig. Di Carlo non riesca ad adempiere al predetto importo non si potrà che procedere alla liquidazione dell'immobile di cui è comproprietario, incassando quale acconto le somme corrisposte nelle more.

Anche l'importo di € 700,00 appare sostenibile, considerando l'assegno di pensione percepito dal sig. Di Carlo. In particolare, nel piano di ristrutturazione è stato dimostrato che a fronte di uscite per € (1675) risultano entrate per circa € 2.070,00 (somma dell'assegno di pensione) che consentirebbe pertanto di mettere agevolmente a disposizione del piano la somma di € 700,00.

Peraltro deve rilevarsi non solo che la soglia di povertà assoluta secondo ISTAT nel 2023 (ultimo dato disponibile) è fissata in € 1150, ma nella tabella di riepilogo delle spese di sostentamento sono inserite spese non sempre ricorrenti.

In conclusione si può affermare, stante la garanzia del predetto immobile che il piano di ristrutturazione presentato dal sig. di Carlo pare fattibile e sostenibile.

## **SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI**

Nei paragrafi successivi verranno esposte le percentuali e le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori.

Il criterio adottato nella formazione delle classi è quello inerente i diritti di prelazione. A tal proposito pertanto si procederà ad individuare una classe di creditori in prededuzione, identificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CC.II.

Tali crediti soddisfatti in prededuzione andranno soddisfatti prima di tutti gli altri che si propone di soddisfare al 100% dell'importo dovuto e la classe dei creditori in chirografo che si propone di soddisfare al 60% dell'importo dovuto.

Di seguito per ogni singolo paragrafo verranno esposte le percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori appartenenti ad ogni singola classe.

### **SUL PAGAMENTO DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE - CLASSE SODDISFATTA AL 100%**

Il ricorrente intende procedere all'integrale pagamento dei creditori in prededuzione entro e non oltre 1 anno.

Come già esposto nel paragrafo 8, con riferimento al compenso dovuto all'O.C.C., il sig. Di Carlo provvederà al pagamento con rate mensili di €700.00 partendo dal mese dell'omologa del piano.

Di seguito la tabella dei pagamenti effettuati nel corso del primo anno e le ripartizione della rata mensile di € 700.00

**CLASSE DEI CREDITORI IN PREDEDUZIONE**

CREDITORE	DEBITO	PERCENTUALE	RATA	N.RATE	
<b>OCC. GIULIANO TAVANI</b>	<b>4.580,83</b>	<b>100%</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>6 DA 700 1DA 380,83</b>	

Alla rata n. 7 (Ultima) il sig. Di Carlo provvederà al pagamento a saldo di € 380.83 in favore dell'O.C.C. provvedendo pertanto al pagamento integrale dei creditori in prededuzione che saranno integralmente soddisfatti

**SUL PAGAMENTO DEI CREDITORI IN  
CHIROGRAFO - CLASSE SODDISFATTA AL 60%**

Terminato il soddisfacimento dei crediti in prededuzione, il piano prevederà il soddisfacimento dei creditori in chirografo. Il ricorrente propone il pagamento pari al 60% dell'importo dovuto.

A seguito dei riscontri forniti al gestore ed al legale del sig Di Carlo, viene redatta la tabella dei creditori che hanno rivendicato il privilegio sul proprio diritto di credito.

Ricapitolando la proposta definitiva prevede la soddisfazione dei creditori mediante il seguente piano:

CREDITORE	IMPORTO DEBITO	IMPORTO AL 60%	SCADENZA OBBLIG.DA CONTRATTO	RATA MENSILE DEL PIANO	DURATA PRESUNTA RATE PER CARTE CREDITO E SCOPERTO
<b>EUROCQS/PREXTA</b>	27336.06	15900.00	09/2030	<b>100.00</b>	
<b>INPS</b>	2.644.00	1586.00	12/2024	<b>50.00</b>	
<b>UNICREDIT SPA</b>	31954.00	19172.40	06/2028	<b>100,00</b>	
<b>UNICREDIT SPA</b>	22507.00	13504.20	01/2033	<b>100.00</b>	
<b>UNICREDIT CARTA DI CREDITO</b>	2970.00	1782.00		<b>50.00</b>	36 MESI
<b>UNICREDIT CARTA REVOLVING</b>	1675.00	1005.00		<b>30.00</b>	34 MESI
<b>UNICREDIT SCOPERTO C/C</b>	2320.61	1392.00		<b>40.00</b>	35 MESI
<b>FINDOMESTIC SPA</b>	15801.18	9480.71	03/2028	<b>100.00</b>	
<b>FINDOMESTIC SPA CARTA REVOLV.</b>	4000.00	2400.00		<b>50.00</b>	48 MESI
<b>COMPASS SPA</b>	7220.00	4332.00	03/2028	<b>30.00</b>	
<b>COMPASS SPA CARTA REVOLV.</b>	2925.00	1755.00		<b>50.00</b>	35 MESI
<b>TOTALE PIANO</b>		<b>72309.31</b>		<b>700.00</b>	

Il totale dei debiti per come rideterminati con il presente progetto di ristrutturazione, sarà quindi di € 72.309 ,31 che verranno pagati con ratei mensili che, cumulati tra loro, raggiungeranno la somma di **€ 700,00**.

Alla scadenza prorogata delle varie posizioni debitorie (prestiti, scoperti, carte di credito), le somme che prima erano indirizzate alla posizione definita andranno ad integrare quelle ancora in essere, ripartendo la somma mensile per ogni singola posizione debitoria residua risultante della tabella del piano sopraesposto, sempre mantenendo l'uscita fissa per il sig. Di Carlo di € 700,00 mensili. Si richiede altresì di valutare la sospensione delle trattenute mensili sulla pensione finora effettuate dalla Eurocqs Spa/Prexta ed Inps, proprio per dar seguito al piano proposto.

<b>CLASSE CREDITORE</b>	<b>PERCENTUALE SODDISFAZIONE</b>
<b>PREDEDUZIONE</b>	<b>100%</b>
<b>CHIROGRAFO</b>	<b>60%</b>

Con circa 110 rate mensili, pari a circa 9,1 anni, il sig. Di Carlo riuscirà a soddisfare al 100% i crediti in prededuzione ed al 60% tutti i propri creditori chirografari.

## **SULLA CONVENIENZA DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO**

### **ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Per poter procedere a tale valutazione appare opportuno indicare l'attivo conseguito da una possibile liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

L'alternativa liquidatoria appare decisamente più svantaggiosa, in quanto il valore dell'immobile in comproprietà del Sig. Di Carlo, pari a circa € 34.500 in base alla media dei valori OMI rilevati, non riuscirebbe a coprire l'intera somma debitoria, sempre che, avviata la procedura di espropriazione (con ingenti costi che dovrebbe anticipare il creditore procedente), l'immobile si venda effettivamente per tale prezzo. avendo il sig. Di Carlo la quota, pari solo ad  $1/3$ , sull'immobile, in quanto i restanti  $2/3$  vedono la piena proprietà a favore di due terzi soggetti di cui uno residente. Va da sé che si dovrebbe avviare una costosa, quanto poco redditizia, azione di divisione forzata di una proprietà immobiliare non comodamente divisibile e di certo non posizionata in una delle zone migliori di Rieti. Va evidenziato che l'immobile, in questione è censito nella categoria A/2 ovvero come abitazione di tipo civile ed ha una superficie commerciale di 111 mq, (come si evince dalla visura catastale allegata); in base alle rilevazioni OMI del primo semestre 2023 tali abitazioni per la zona di Rieti Zona semicentrale Regina Pacis il valore al mq si attesta tra un minimo di € 860,00 ed un massimo di € 1.250,00, pertanto il valore medio al mq. da considerare sarà pari ad € 1.055,00. (all. 12).

Il valore OMI dell'immobile può dunque essere stimato in complessive € 117.105,00 (€ 1.055,00 x 111 mq), di cui  $1/3$  spettante al debitore € 39.035,00

Sempre in ottica liquidazione, a tale valore andrà aggiunto quello dell'autoveicolo, stimato in € 1000,00, oltre la mobilia presente in casa pari ad € 3000,00 circa .

Per quanto attiene il reddito, invece, nella liquidazione potrà considerarsi una rata mensile di € 700.00 circa, quale differenza sicura disponibile tra l'assegno di pensione medio mensile e le spese necessarie alla sopravvivenza del sig. Di Carlo. Tale differenza andrà corrisposta per la durata della liquidazione.

Pertanto in una ipotetica liquidazione il valore da liquidare sarebbe pari a complessivi € 43.000 circa, si precisa che il valore dell'autovettura viene calcolato in €1000, sebbene scarsamente appetibile sul mercato, ha un elevato valore marginale per il nucleo familiare, rimanendo l'unico veicolo a disposizione. Di seguito tabella comparativa di quanto ottenuto dal piano di ristrutturazione dei debiti e quanto dalla liquidazione.

#### **RAPPORTO CON ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

DATI A CONFRONTO	RISTRUTTURAZIONE	LIQUIDAZIONE
Totale debitoria	€ <b>118.032.24</b>	€ <b>118032.24</b>
Somme a disposizione	€ <b>75498,54</b>	€ <b>43.000</b>
Costi procedura	€ <b>4580.83</b>	€ <b>9000</b>
Soddisfazione creditori	€ <b>75.498.54</b>	€ <b>34000</b>
<b>DIFFERENZA</b>	<b>€ 42.533.70</b>	<b>€ 84.032.24</b>

Nella tabella è agevole rilevare che con l'alternativa liquidatoria, si avrà a disposizione dei creditori un importo minore di circa € 41.498.54 (nell'ipotesi di positivo esito delle vendite giudiziali al primo incanto) senza considerare tempi e modalità di vendita e realizzazione sulle vendite stesse, oltrechè le spese legali, alla procedura di custodia e per il professionista delegato alle vendite. Tale minore importo, non solo dato dal

minore attivo ma anche dai maggiori costi di procedura, che andrebbero ad incrementarsi in virtù del compenso del liquidatore stimato in misura maggiore a quello dello OCC.

## **SULLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE**

**Il sig. Di Carlo richiede, ove ritenuto ammissibile il predetto piano di ristrutturazione, l'applicazione delle misure protettive.**

In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 lett. d) si richiede che l'adito Giudice, disponga che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

## **ATTESTAZIONE EX ART. 68 C.C.I.I.**

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che il ricorrente si trova in una situazione di “*sovraindebitamento*”, come prevista dall'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Il Gestore in particolare, ha potuto riscontrare inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino che il sig. Di Carlo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Risulta altresì incontestabile che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e)

C.C.I.I., il sig. Di Carlo possiede il requisito di “**consumatore**”, avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di legge, il gestore ha potuto constatare che il sig. Di Carlo:

- a) Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C. Rag Giuliano Tavani , sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie offerte a garanzia della corretta esecuzione della proposta di ristrutturazione, della sussistenza della meritevolezza del proponente, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta di ristrutturazione dei debiti, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri ai sensi dell’art. 15 comma 6

L. 3/2012.

**ATTESTA**

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione parziale di tutti i creditori, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Rieti, 09 gennaio 2024

**Il professionista con funzioni di O.C.C.**

**Rag. Giuliano TAVANI**

(firmato digitalmente come per legge)

Il Debitore

Italo DI CARLO

